

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 164

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale
(esclusa l'emissione di misure cautelari)

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659
(violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 1° giugno 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 1° giugno 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 24 maggio 1993

PREMESSA

Nell'ambito delle indagini svolte nel procedimento contrassegnato con il n. 5186/93R relativo, tra le altre cose, al reato di truffa aggravata consumata ai danni della SAFIM FACTOR spa (società del Gruppo EFIM) è altresì emerso un episodio qualificabile come illecito finanziamento a partito politico.

In particolare tale episodio è stato portato a conoscenza di questa autorità giudiziaria da:

SQUATRITI Marco

L'avv. Marco Squatriti, nato a Roma il 19 dicembre 1949, è (direttamente o per interposta persona) il *dominus* di numerose società a responsabilità limitata (Santo Andrea, Lago Sereno, Iniziativa 3, Ma.Da., Gi.Ma., Co.Pa.Fi., Morgan, Etere 88, Transaction, In.Ge) che dall'agosto 1990 in poi conclusero con la ITALSANITÀ spa (società del Gruppo IRI) una serie di contratti di locazione di immobili che la ITALSANITÀ spa avrebbe dovuto destinare a Residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti (di seguito indicate sinteticamente come RSA).

In buona sostanza l'avv. Squatriti individuava immobili aventi caratteristiche particolari e poi li dava in locazione novennale (spesso senza ancora averne acquisita la proprietà) a ITALSANITÀ spa la quale accettava di pagare canoni, ad avviso del pubblico ministero, assolutamente sproporzionati al valore degli immobili e alla effettiva possibilità di destinare gli stessi a RSA.

Peraltro l'operazione veniva spesso conclusa dall'avv. Squatriti scontando i contratti di locazione presso finanziarie a prevalente partecipazione pubblica (SAFIM FACTOR del Gruppo EFIM) così ottenendo immediatamente il controvalore dei canoni di locazione pattuiti. In tal modo creditore dell'ITALSANITÀ spa a partecipazione pubblica diveniva altra spa a partecipazione pubblica (SAFIM FACTOR).

La evidente svantaggiosità per ITALSANITÀ dei contratti di locazione conclusi ha indotto l'ufficio del pubblico ministero a rivolgere all'avv. Squatriti domande dirette a capire quale potesse essere la motivazione di fondo di tale operazione.

L'avv. Squatriti nel corso dei suoi interrogatori, pur protestando l'assoluta trasparenza e vantaggiosità per entrambe le parti dei contratti conclusi, ha peraltro riferito che in un momento successivo alla conclusione dei contratti, tramite il dr. Ugo Benedetti allora legale rappresentante della ITALSANITÀ spa ed attualmente indagato nel medesimo procedimento, gli fu fatto presente che occorreva versare fondi al Partito

socialista italiano e alla Democrazia cristiana per poter far sì che i contratti di locazione stipulati andassero ad esecuzione senza ulteriori ritardi.

Nel suo interrogatorio del 19 marzo 1993 l'avv. Squadriti riferisce in particolare che, tramite il dr. Benedetti, incontrò il sen. Citaristi per la DC e altro esponente politico per il PSI. Complessivamente gli furono richiesti 15 miliardi di lire in nero per poter «mettere in funzione i contratti». Di tale somma 5 miliardi dovevano essere versati alla DC e 10 miliardi al PSI. Secondo Squadriti egli dette una risposta negativa a tale richiesta ma comunque, come segno di disponibilità, consegnò al sen. Citaristi tutto il contante che in quel momento aveva, 217 milioni di lire, prelevando la somma da un conto personale. Ciò nel periodo aprile-maggio 1991.

Tali dichiarazioni l'avv. Squadriti le ha confermate nel successivo interrogatorio del 22 marzo 1993.

Anche il dr. Ugo Benedetti, pur cercando di ridimensionare la portata delle dichiarazioni dell'avv. Squadriti, nel suo interrogatorio del 22 marzo 1993 ha dovuto ammettere di aver accompagnato l'avv. Squadriti presso il sen. Citaristi.

IPOTESI DI REATO

La condotta ascritta al sen. Citaristi, con riserva di ulteriori approfondimenti investigativi, integra il reato previsto dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione all'illecito finanziamento ricevuto nella duplice veste di parlamentare e di segretario amministrativo nazionale della Democrazia cristiana.

In ordine a detto reato, ai sensi degli articoli 6, 8 e 12 del codice di procedura penale, la competenza a procedere appartiene a questa Procura.

P.Q.M.

Visti gli articoli 343, 344 del codice di procedura penale;

Visto l'articolo 68 della Costituzione;

IL PUBBLICO MINISTERO

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere, e quindi l'autorizzazione a compiere, se del caso, qualunque atto fra quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, esclusa l'emissione di misure cautelari, nei confronti del sen. Severino Citaristi per il seguente reato:

reato p. e p. dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè, nella sua qualità di segretario amministrativo nazionale della Democrazia cristiana, illegalmente riceveva da Squatriti Marco la somma di lire 217.000.000.

In Roma, aprile-maggio 1991.

La imputazione di cui sopra è naturalmente suscettibile di variazione in relazione ad eventuali nuove emergenze di fatti nel corso della indagine preliminare o nel corso dell'istruttoria dibattimentale, a norma degli articoli 335, 423 e 516 del codice di procedura penale, assolutamente non prevedibili allo stato, per cui si richiede che l'autorizzazione venga estesa ai reati che dovesse esser necessario contestare nel prosieguo nel procedimento, tenendo conto che il nuovo processo ha una evoluzione estremamente dinamica e che la prova si forma al dibattimento.

Si allegato gli atti di cui all'accluso indice.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Roberto CAVALLONE)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Aurelio GALASSO)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Francesco MISIANI)

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Antonino VINCI)

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Vittorio MELE)